

COPIA



CITTA' DI SERSALE

Provincia di CATANZARO

AREA 5: Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINAZIONE

Oggetto: ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI TERRENI PASCOLIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SERSALE. FIDA PASCOLO 2024.

CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATA la determinazione n.° 16 del 20.02.2024 avente ad oggetto “*APPROVAZIONE BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI TERRENI PASCOLIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SERSALE. FIDA PASCOLO 2024*” e richiamato le premesse ed il contenuto della stessa;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione si è proceduto all'approvazione del Bando per l'affidamento dei terreni pascolivi del Comune di Sersale, (Bando prot. 1115 del 20.02.2024);

VISTO il regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14/06/2013 ed approvato dalla Regione Calabria con D.D. n° 5468 del 03/06/2015;

VISTO il comma 1 lettera d) dell'art. 12 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria che recita: “ i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agro-forestali abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile”;

VISTA la legge regionale 12/10/2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 aprile 2020, n.2 – “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 “gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;

PRESO ATTO che il Regolamento Comunale d'uso dei terreni pascolivi di proprietà Comunale di valenza quinquennale è scaduto il 29.06.2022, in attuazione delle disposizioni impartite dal secondo comma dell'art. 103 del DL 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i;

CONSIDERATO che nelle more di approvazione del nuovo Regolamento al Comune, ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 12 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali approvate con DGR n° 43 del 03.02.2012 e s.m.i., è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo;

VISTO Art. 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i, il quale recita:

1. *Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.*

(comma modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-quater), legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi dall'art. 63, comma 1, della legge n. 108 del 2021).

2. *È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*

2-bis. *I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*

(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi modificato dall'art. 63 della legge n. 108 del 2021)”.

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra dette, in sede di autotutela provvedere all'annullamento del Bando per l'affidamento dei terreni pascolivi del Comune di Sersale, (Bando prot. 1115 del 20.02.2024) al fine della redazione e approvazione del nuovo Regolamento Comunale d'uso dei terreni pascolivi di proprietà Comunale.

DATO ATTO che l'esercizio di tale facoltà si rende necessario al fine di garantire i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

CONSIDERATO altresì che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo all'Amministrazione da esplicarsi in qualsiasi momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica qualora vengano evidenziati o si manifestino, ovvero c'vi sia la semplice necessità, di verificare la sussistenza di vizi che possono pregiudicare i principi sottesi all'attività amministrativa degli enti pubblici (par condicio, legittimo affidamento, efficienza ed efficacia).

PRESO ATTO che nella fattispecie in esame sussiste l'interesse pubblico richiesto dalla citata norma che giustifica, con effetto immediato, l'annullamento in autotutela della determinazione dell'Area Urbanistica n. 16 del 20.02.2024 e conseguentemente del Bando prot. 1115 del 20.02.2024;

RITENUTO di dover provvedere senza indugio;

TUTTO ciò premesso e ritenuto,

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il T.U.E.L. adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di annullare** con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21 -nonies della legge 241/1990 e s.m.i, in autotutela, la determinazione dell'Area Urbanistica n. 16 del

20.02.2024 e conseguentemente il Bando prot. 1115 del 20.02.2024;

3. **Di dare** atto altresì che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile di Area e degli altri soggetti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto.
4. **Di pubblicare** il presente provvedimento su sull'Albo Pretorio On Line, sulla Home Page del sito Ufficiale del Comune e all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di Concorso" ai sensi del D. Lgs. N.° 33 del 12.04.2013 e s.m.i. al fine di garantire la opportuna conoscenza a tutti i cointeressati.

Parere di Regolarità Tecnica

AREA 5: Urbanistica ed Edilizia Privata

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sersale, li 22/02/2024

Il Responsabile dell'Area
ARCH. PIAN. FILIPPO CONDINO

Parere di Regolarità Tecnica

AREA 5: Urbanistica ed Edilizia Privata

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sersale, li 22/02/2024

Il Responsabile dell'Area
F.to ARCH. PIAN. FILIPPO CONDINO

Sersale, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.